



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

LEGGE 28 NOVEMBRE 1965, N. 1329

**AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO O IL LEASING DI NUOVE MACCHINE
UTENSILI O DI PRODUZIONE**

Direttive di Applicazione

Art.1

Oggetto

1. Le presenti Direttive regolano gli interventi previsti dalla Legge 28 novembre 1965, n. 1329 relativi alla concessione di contributi in conto capitale e in conto interessi alle piccole e medie imprese industriali su finanziamenti per l'acquisto o la locazione di macchine utensili o di produzione, il cui utilizzo sia strettamente funzionale allo svolgimento dell'attività dell'impresa.
2. Le agevolazioni vengono concesse ai sensi del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione Europea del 12 gennaio 2001 pubblicato sulla GUCE L 10/33 del 13 gennaio 2001.

Art.2

Soggetto gestore

1. Alla gestione dell'intervento provvede un soggetto convenzionato con la Regione Autonoma della Sardegna.
2. Il soggetto convenzionato provvederà a disciplinare con apposita circolare i propri rapporti con le banche e gli intermediari finanziari.

Art.3

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare degli aiuti le piccole e medie imprese, così come definite dalla normativa comunitaria vigente al momento della concessione dell'aiuto, con esclusione delle imprese artigiane, aventi localizzazione produttiva in Sardegna e operanti nei seguenti settori di attività economica di cui alla classificazione ISTAT 2002:
 - sezione D (Attività manifatturiere);



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- sezione I, limitatamente al gruppo 63.1 (Attività di supporto e ausiliarie dei trasporti Movimentazione merci e magazzinaggio);
 - sezione K limitatamente alle divisioni 72 (Informatica e attività connesse), 73 (Ricerca e sviluppo) e 74 (Attività di servizi alle imprese).
2. Sono escluse dagli aiuti le imprese operanti nel settore siderurgico, nell'industria carboniera, nel settore delle costruzioni navali, nel settore delle fibre sintetiche e nell'industria automobilistica.
 3. Sono altresì escluse le imprese operanti nel settore dei trasporti, nel settore della produzione, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca e/o dell'acquacoltura di cui all'allegato I del Trattato CE.
 4. Gli aiuti non verranno concessi a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione. Non verranno altresì concessi aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.
 5. Gli aiuti di cui al presente intervento non possono essere concessi ad imprese in difficoltà come definite dagli Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE C 244/2 del 1.10.2004).

Art. 4

Investimenti agevolabili

1. E' ammissibile alle agevolazioni l'acquisto o la locazione finanziaria di macchine utensili o di produzione nuove di fabbrica costruite in Italia o all'estero di costo unitario complessivo superiore a 10.000 euro, compresi i sistemi di macchine, le parti complementari, gli accessori, i macchinari e le attrezzature fisse o semoventi, per manipolare, trasportare e sollevare materiali (gru, carri ponte, carrelli, nastri trasportatori etc.) operanti nell'ambito dello stabilimento, gli impianti (per refrigerazione, per condizionamento d'aria, per trattamento delle acque etc.), con esclusione di mobili e arredi non direttamente pertinenti.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. Le macchine devono essere funzionalmente collegate, in termini di utilizzo proprio, all'attività economica svolta dal soggetto beneficiario ed inserite nella struttura logistica dell'unità produttiva situata nel territorio regionale.
3. Sono esclusi dalle agevolazioni i veicoli, le imbarcazioni e i velivoli iscritti ai Pubblici registri, nonché le macchine acquistate per finalità dimostrative.
4. Le macchine utensili o di produzione non devono risultare fatturate anteriormente alla data di stipula del contratto di acquisto o di locazione.
5. Le macchine oggetto dell'agevolazione non possono essere distolte dall'uso previsto per un periodo di almeno 5 anni dalla data di emissione degli effetti.

Art. 5

Operazioni agevolabili

1. Sono agevolabili le operazioni finanziarie assistite da effetti rilasciati a fronte di un contratto di compravendita o locazione di macchine, garantiti da privilegio sulle macchine contrassegnate ai sensi dell'art.1 della Legge 1329/1965 aventi scadenza fino a 5 anni dalla data di emissione, purché collegati ad un medesimo contratto con dilazione di pagamento o di locazione oltre 12 mesi.
2. L'operazione agevolabile non può superare l'importo di 1.600.000,00 e può essere costituita da:
 - a) capitale dilazionato costituito dal prezzo della macchina. Le spese di montaggio, collaudo, trasporto e imballaggio sono ammissibili, nel limite massimo complessivo del 15% del costo della macchina, purché comprese nel prezzo fatturato o nel contratto di compravendita o di locazione. Sono esclusi gli importi relativi all'IVA, alla quota di riscatto nel caso di locazione, e a qualsiasi altro onere accessorio fiscale o finanziario.
 - b) interessi sulla dilazione di pagamento calcolati ad un tasso non superiore a quello di riferimento vigente al momento dell'emissione degli effetti.
3. La locazione finanziaria può essere effettuata esclusivamente da società di leasing iscritte nell'elenco di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 385/93.

Art. 6

Contributo e cumulabilità

1. E' prevista la concessione di un contributo in conto interessi e di un contributo in conto capitale aggiuntivo.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. Il contributo in conto interessi è calcolato sull'importo riconosciuto ammissibile all'agevolazione ed è pari alla differenza fra il netto ricavo dell'operazione di attualizzazione calcolata al tasso di riferimento e il tasso agevolato vigenti alla data di erogazione dello sconto.
3. Il tasso di riferimento utilizzato per il calcolo del contributo in conto interessi è quello fissato periodicamente dalla Commissione Europea.
4. Per la determinazione del netto ricavo, il calcolo dei giorni è effettuato con riferimento all'anno commerciale.
5. Il contributo in conto capitale aggiuntivo è pari al 20% del costo dell'investimento ammissibile al lordo di eventuali quote pagate per contanti.
6. L'impresa beneficiaria deve in ogni caso partecipare al finanziamento dell'investimento agevolabile nella misura minima del 25 %.
7. L'aiuto non può superare i limiti dei massimali di intensità di aiuto previsti dalla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006.
8. Gli interventi di cui alla presente Direttive non sono cumulabili con altri aiuti regionali, nazionali e comunitari.

Art.7 Tassi agevolati

1. Il contributo in conto interessi è pari al 100 % del tasso di riferimento.
2. Il tasso di attualizzazione è pari a:
 - a) nel caso di sconto composto al tasso agevolato di cui al comma precedente in via semestrale anticipata;
 - b) nel caso di sconto commerciale al tasso di sconto composto, determinato sulla base della proporzione fra l'ammontare degli interessi calcolati con la tecnica dello sconto composto e dello sconto commerciale, in funzione della durata dell'intervento.

Gli arrotondamenti dei tassi agevolati verranno effettuati ai cinque centesimi superiori con troncamento al centesimo di punto.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art.8

Termini e priorità

1. L'Assessorato dell'Industria, provvederà, con avviso da pubblicarsi su tre quotidiani di cui almeno uno a rilevanza nazionale, a comunicare i termini e le modalità per la presentazione delle domande, con indicazione delle risorse finanziarie disponibili.
2. Le domande saranno accoglibili nei limiti delle disponibilità accertate nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione ovvero di completamento delle stesse.

Art.9

Domanda

1. La domanda di intervento, sottoscritta dalle banche o dagli Intermediari finanziari, deve essere presentata al soggetto gestore convenzionato con la Regione compilando l'apposito modulo e allegando la documentazione richiesta.
2. Le imprese richiedenti devono, altresì, inviare una copia fotostatica del solo modulo di domanda compilato, all'Assessorato Regionale dell'Industria.
3. La domanda di agevolazione deve essere presentata prima che siano stati avviati i lavori per l'esecuzione dell'investimento.
4. L'impresa beneficiaria all'atto della domanda deve dichiarare tutti gli aiuti ricevuti e si impegna a comunicare gli aiuti che riceverà nel periodo di godimento delle agevolazioni.
5. Nei casi nei quali le domande di intervento sono presentate prima dell'emissione degli effetti, le determinazioni di concessione sono assunte sotto condizione risolutiva, subordinandone l'efficacia al perfezionamento dell'operazione (presentazione al gestore del modulo compilato in ogni sua parte nonché delle copie del contratto e del certificato d'origine regolarmente trascritti) entro 12 mesi dalla data della loro adozione.

Art.10

Istruttoria delle domande

1. L'Istituto gestore registra in ordine cronologico le domande presentate, ed effettua l'istruttoria tecnico-economico-finanziaria, che deve essere portata a



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

termine e trasmessa all'Assessorato dell'Industria entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, con motivata proposta di concessione o diniego.

2. Gli atti predetti sono trasmessi dall'Istituto istruttore su supporto cartaceo ed informatico, secondo le specifiche tecniche indicate dall'Assessorato dell'Industria.

Art. 11

Concessione delle agevolazioni e obblighi del beneficiario

1. L'Assessorato dell'Industria, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-economico-finanziaria effettuata dall'istituto gestore, adotta entro 30 giorni il provvedimento di concessione delle agevolazioni. Comunica altresì, le motivazioni dell'esclusione alle imprese non ammesse all'aiuto che avevano presentato la documentazione completa all'istruttoria.

Art.12

Modalità di erogazione dei contributi

1. Il contributo agli interessi è erogato in unica soluzione in via anticipata all'impresa beneficiaria, acquirente o locataria, successivamente alla delibera di concessione dell'agevolazione.
2. Qualora il contratto di compravendita sia regolato a tasso agevolato e l'operazione di sconto a tasso non agevolato, destinataria del contributo è l'impresa venditrice o locataria.
3. Qualora sia il contratto di compravendita che l'operazione di sconto siano regolati a tasso agevolato, destinatari del contributo sono la Banca o l'Intermediario proponenti. L'erogazione del contributo è effettuata alle Banche o all'Intermediario con valuta corrente. Le stesse accreditano con pari valuta il contributo al destinatario secondo le modalità di cui al comma 1.
4. Il contributo in conto capitale è erogato all'impresa beneficiaria in occasione dell'erogazione del contributo in conto interessi.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art.13

Cessazione dell'agevolazione

1. Il contributo agli interessi cessa nei casi di:
 - a) insolvenza dell'impresa beneficiaria nel rimborso del finanziamento;
 - b) risoluzione o decadenza dal beneficio del termine del contratto di compravendita;
 - c) risoluzione o estinzione anticipata dell'operazione finanziaria ad opera del venditore o del sovventore;
 - d) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria;
 - e) fallimento o liquidazione coatta amministrativa dell'impresa venditrice o acquirente, qualora venga meno la dilazione di pagamento del contratto di compravendita.

Il diritto al contributo agli interessi cessa a partire dal giorno successivo alla data dell'ultimo effetto pagato dall'impresa beneficiaria.

2. Nel caso di pagamento anticipato da parte dell'impresa acquirente di tutti gli effetti non scaduti, il contributo agli interessi già erogato è ricalcolato in rapporto alla minore durata della dilazione di pagamento.
3. I contributi erogati ma risultati non dovuti sono restituiti dall'impresa beneficiaria maggiorati del tasso di interesse pari al tasso di riferimento vigente alla data della loro erogazione – maggiorato di 5 punti laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili - per il periodo intercorrente tra le valute di erogazione dei contributi medesimi e quella di effettivo accredito al soggetto convenzionato.

Art.14

Revoca dell'agevolazione

1. Il contributo agli interessi è revocato nei casi di:
 - a) mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalla legge in esame e riportati nelle presenti Direttive;
 - b) venir meno dei requisiti di ammissibilità alla presente agevolazione;
 - c) contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;
 - d) alienazione, cessione o distrazione dei beni oggetto dell'agevolazione nei 5 anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento, a meno che detti beni non siano ceduti nell'ambito di operazioni di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e a condizione che l'impresa cessionaria sia in possesso dei requisiti di ammissibilità.

2. Il contributo è restituito dall'impresa beneficiaria maggiorato dell'interesse pari al tasso di riferimento vigente alla data di erogazione, maggiorato di 5 punti. Inoltre, nel caso sub c), laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili, verrà irrogata una sanzione pecuniaria in misura pari a 2 volte l'importo del contributo indebitamente fruito.
3. L'Assessorato dell'industria procede all'emissione del provvedimento di revoca delle agevolazioni sulla base degli elementi e valutazioni forniti dall'istituto gestore.

Art.15

Durata dell'intervento e controlli

1. Il regime di aiuti è applicabile sino al 31.12.2006.
2. Sull'attuazione del regime verrà trasmesso un rapporto annuale alla Commissione Europea.
3. Il soggetto gestore e l'Assessorato dell'industria potranno effettuare controlli documentali presso l'impresa beneficiaria, le banche e gli intermediari finanziari allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dalle presenti Direttive e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.